

# Il ruolo controverso dei collaboratori del dirigente scolastico

■ *Angelo Amato* ■

La figura e il ruolo dei collaboratori del Dirigente Scolastico nel corso del tempo hanno subito significative evoluzioni legislative, ma è incontestabile che dal 1° settembre 2000, con l'entrata in vigore dell'autonomia scolastica, è cresciuta la loro importanza nella catena di comando all'interno delle istituzioni scolastiche.

Prima che entrasse in vigore il D.P.R. 275/1999, che ha istituito l'Autonomia Scolastica, i collaboratori del Capo d'Istituto, fin dai Decreti Delegati del 1974, erano espressione democratica del Collegio dei Docenti, che li eleggeva ai sensi dell'art.7, comma 2, lett. h) del D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico della Scuola). Tra gli eletti, che potevano arrivare fino ad un massimo di quattro unità (nelle scuole con più di 900 alunni), il Dirigente Scolastico sceglieva il docente con funzione vicarie, che poteva beneficiare anche dell'esonero o del semiesonero, in re-

lazione al numero delle classi e dell'ordine di scuola.

L'entrata in vigore del D.Lgs. 165/2001, che all'art.25 - comma 5 recita testualmente: "*Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti*" - ha rivoluzionato la normativa precedente, attribuendo al Dirigente Scolastico il potere discrezionale di nominare a suo piacimento i suoi collaboratori, (ora denominati "delegati"), senza limite di numero. Per fortuna ci ha pensato l'art. 31 C.C.N.L. del 24/07/2003 (riconfermato dai successivi contratti) a limitarne la retribuzione solamente a due unità da definire in sede di contrattazione d'istituto.

La Legge 107/2015, che è intervenuta ancora sulla materia, all'art.1, comma 83, riporta testualmente che "*Il dirigente sco-*

*lastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*"

Applicando nella realtà scolastica il dettato legislativo, può avvenire che in una scuola con un organico di 100 docenti il Dirigente Scolastico possa nominare fino a dieci collaboratori, perché tali sono e restano, anche se il legislatore li definisce "coadiutori".

Risulta evidente che il 1° settembre 2000 costituisce, dunque, una data spartiacque e che i collaboratori del Dirigente Scolastico, in un'epoca in cui ancora nelle scuole non esistevano le RSU, da elementi di filtro tra docenza e dirigenza per il loro ruolo qua-

si di “rappresentanza”, supporto, mediazione, conferito loro da un mandato elettivo, libero e democratico, molto spesso sono diventati veri e propri vessatori della categoria a cui appartengono, per il solo fatto di essere stati investiti dal Dirigente “dominus” di poteri, di cui talvolta arbitrariamente si appropriano, ma che la legge non riconosce a loro e che, spesso, esercitano approfittando dell’ignoranza e della paura delle loro “vittime”.

I casi di vessazione e di mobbing, che hanno visto in questi ultimi vent’anni come protagonisti i collaboratori del D.S. o i componenti del cosiddetto “staff di direzione”, sono aumentati, degenerando, in qualche caso, addirittura in controversie e strascichi giudiziari.

Recentemente in un Liceo, uno dei collaboratori del D.S. è entrato in una classe sostenendo di averne specifica delega, per controllare l’operato didattico di un docente. Ha controllato quanti ragazzi fossero usciti per andare ai servizi, quanti stessero seguendo la lezione e quanti invece, a suo dire, facessero chiasso, redarguendolo, in presenza degli studenti, per non essere stato in grado di mantenere l’ordine

e di fare rispettare il regolamento di Istituto. È chiaro che un comportamento del genere è assolutamente illegittimo: non è ammissibile nemmeno per il Dirigente Scolastico in persona, quindi ancora più inaccettabile se messo in pratica da un suo “collaboratore”.

Anche l’uso errato di certa terminologia obsoleta e non più esistente contribuisce ad alimentare una visione distorta dei poteri e del campo di azione dei cosiddetti collaboratori del D.S..

In molte scuole si parla ancora di “docente vicario”, di “vicepresidente”, senza sapere che si tratta di ruoli che sono stati aboliti da anni. La legge n. 135/2012 (che ha convertito il D.L. 95/2012) ha eliminato la figura del docente vicario facente funzione e, quindi, anche dei vicepresidi.

Un discorso a parte meritano poi certi comportamenti che, se non possono essere definiti illegali, sicuramente vanno considerati “immorali” e si verificano spesso per l’inerzia o con la complicità degli stessi Dirigenti Scolastici.

L’unico incarico espressamente incompatibile per i collaboratori del D.S. è quello di funzione strumentale. In molte scuole accade che, per aggirare la norma

contrattuale (art. 88, comma f, del C.C.N.L. del 29/11/2007) - che non consente di retribuire più di due collaboratori - il compenso del terzo collaboratore (a volte anche del quarto) viene mascherato, in sede di contrattazione d’Istituto, ricorrendo alle diciture più fantasiose quali ad esempio “coordinamento didattico”, “responsabile attività progettuali”, “referente attività extracurricolari”, ecc.

Ancora più paradossale e scorretto (ripetiamo non illegale) è il caso, poi, dei collaboratori del D.S. che rivestono il ruolo di R.S.U. e, quindi, quando si siedono al tavolo della contrattazione d’Istituto, contrattano il loro compenso, realizzando un palese conflitto di interessi. In questo caso la responsabilità, oltre che sulla persona interessata, che non si fa nessuno scrupolo morale, ricade non solo sul D.S., che se, ovviamente, non può impedire ad un suo collaboratore di candidarsi come R.S.U., può togliergli la nomina.

Ugualmente responsabili sono tutti i lavoratori, che danno il loro voto a un soggetto, che non potrà mai essere “libero” di rappresentarli, essendo espressione della controparte e, quindi, ri-

cattabile e condizionabile.

Naturalmente non si intende fare di tuttata l'erba un fascio e pregiudizialmente additare negativamente tutta la categoria dei collaboratori dei Dirigenti Scolastici. Come in ogni consenso umano esistono buoni e cattivi e il giudizio dipende solamente dai comportamenti, che

si mettono in essere.

Una via di mezzo per evitare nomine sgradevoli, non condivise, imposte unilateralmente dalla Dirigenza, potrebbe essere una mediazione tra vecchia normativa ante autonomia scolastica e nuove disposizioni sopravvenute, prevedendo, ad inizio di anno scolastico, una proposta dirigen-

ziale dei propri collaboratori, ratificata dal voto a scrutinio segreto del Collegio dei Docenti e, in caso di bocciatura, proporre persone diverse. In questo modo riteniamo che si realizzerebbe una sintesi tra autorità dirigenziale e democrazia partecipativa, da cui sicuramente trarrebbe giovamento l'intera comunità scolastica.

